

# **COMUNE DI MASAINAS**

**PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI**

**SPORTIVI IN USO E IN GESTIONE**



**Allegato alla deliberazione del C.C. n. 23 del 15/06/2007**

# Capo I°

## Disposizioni Generali

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione degli impianti sportivi di proprietà del Comune o in qualsiasi maniera gestiti da esso.

Detti impianti devono essere considerati patrimonio della collettività. la loro utilizzazione deve essere finalizzata alla realizzazione dello sport come servizio sociale, al soddisfacimento delle esigenze atletico sportive delle singole discipline, alla promozione dell'associazionismo sportivo, alla crescita culturale e sociale dei giovani, all'attuazione del diritto allo sport per tutti.

Di norma gli impianti sono gestiti direttamente dal Comune. l'Amministrazione Comunale può disporre l'affidamento in gestione degli impianti, ad esclusione di quelli scolastici, ad Associazione o Società sportiva, ovvero a Cooperativa di servizi o Società giovanile, in possesso di idonei requisiti, secondo le previsioni del Capo IV° del presente regolamento.

### Art. 2

L'utilizzazione dei medesimi sarà garantita prioritariamente per lo svolgimento delle attività didattiche alle scuole di ogni ordine e grado.

A tal fine all'inizio dell'anno scolastico gli Istituti interessati comunicano all'Amministrazione comunale il calendario dell'attività didattica.

### Art. 3

I predetti impianti sono posti a disposizione delle Associazioni e Società che si propongono di promuovere e sviluppare la pratica sportiva dei giovani e dei giovanissimi senza fini di lucro, attraverso la stipula di apposita Convenzione. Essi accoglieranno altresì le manifestazioni patrocinate ed organizzate dall'Amministrazione Comunale e dalla Scuola.

### Art. 4

E' compresa nella disciplina del presente regolamento l'utilizzazione in orario extra-scolastico degli impianti sportivi scolastici.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 4.8.1977, n. 517, l'Amministrazione Comunale dispone la concessione per l'utilizzazione in orario extra-scolastico degli impianti sportivi scolastici secondo le modalità previste dal presente regolamento, previo assenso del competente Consiglio di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE.

## Capo II°

### Concessione Temporanea e Provvisoria in Uso

#### Art 5

L'utilizzazione degli impianti sarà concessa, in forma temporanea e provvisoria, per non oltre una stagione sportiva:

- a) per attività agonistica ufficiale delle Associazioni e Società Sportive riconosciute dal C.O.N.I. tramite l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali o altri Enti di promozione dello Sport, ed iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni Sportive;
- b) per l'attività di preparazione tecnica e atletica alla predetta attività agonistica ufficiale;
- c) per tornei amatoriali e gare amichevoli, organizzate dalle predette Associazioni Sportive;
- d) per manifestazioni sociali, formative, ricreative, amatoriali e culturali, per gare e attività a carattere occasionale e non agonistico e per tornei anche in occasione di ricorrenze religiose organizzate da gruppi sportivi scolastici o da altri gruppi sportivi in genere, qualora risultino disponibili ulteriori spazi.

#### Art. 6

Qualora vi siano più richieste dello stesso impianto la priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata nell'impianto e che la svolgono nel territorio.

Eventuali criteri da stabilire qualora vengano fatte più richieste per lo stesso impianto:

- campionati maggiori;
- anni attività;
- numero praticanti;
- risultati ottenuti.

#### Art. 7

Le Associazioni e Società sportive interessate all'utilizzazione di impianti secondo quanto previsto dall'art. 5 punti "a" e "b", dovranno far pervenire pertanto all'Amministrazione Comunale, entro il 1° Settembre di ogni anno, richiesta, indirizzata al Sindaco, contenente:

- denominazione dell'Associazione o Società Sportiva;
- indirizzo sede sociale;
- recapito postale e telefonico;
- numero codice fiscale;
- indicazione del Presidente e/o dei Dirigenti responsabili in carica;
- indicazione dell'impianto/i richiesto/i, nonché dei giorni ed orari eventualmente preferiti;
- indicazione delle squadre iscritte (o da iscrivere) ai campionati e manifestazioni ufficiali.

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato.

Successivamente, non appena definiti i calendari delle diverse discipline, le Associazioni e Società Sportive dovranno far pervenire anche copia dei calendari ufficiali e di ogni eventuale successiva variazione.

## Art. 8

Per l'utilizzazione degli impianti sportivi in base all'art. 5 punti "c" e "d", è necessario che gli interessati facciano pervenire tempestivamente all'Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni prima della data prevista per la manifestazione, apposita richiesta indirizzata al Sindaco contenente:

- denominazione dell'Associazione o Società Sportiva, oppure nominativo del responsabile del gruppo sportivo o scolastico;
- indirizzo sede sociale;
- recapito postale e telefonico;
- numero codice fiscale;
- indicazione del Presidente e/o dei Dirigenti responsabili in carica, ovvero indicazione della organizzazione responsabile;
- indicazione dell'impianto/i richiesto/i, nonché dei giorni ed orari eventualmente preferiti;
- indicazione della manifestazione o attività occasionale.

Per le manifestazioni di cui all'art. 5 punto "c", alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva attestante quanto indicato.

Saranno considerate prioritariamente le manifestazioni inserite nel programma comunale delle attività sportive.

## Art. 9

Per le attività occasionali di cui all'art. 5 punto "d" dovrà essere dichiarata la completa assunzione di ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura che potessero derivare a chiunque in dipendenza delle attività svolte.

L'organizzazione di manifestazioni, ed in particolare tornei, che prevedano quote di iscrizione, sponsorizzazioni o biglietti d'ingresso, sarà consentito negli impianti sportivi comunali esclusivamente ad Associazioni sportive che dimostrino:

- di essere riconosciute dal C.O.N.I. mediante affiliazione presso le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva;
- di garantire idonea assicurazione ai partecipanti alla manifestazione;
- di assumersi idonea responsabilità nel rispetto della normativa in vigore in materia di tutela sanitaria delle attività sportive.

## Art. 10

Gli impianti sportivi possono essere altresì eccezionalmente concessi, per causa di forza maggiore da documentare oggettivamente, ad Associazioni e Società Sportive aventi sede legale o operanti in altro Comune, esclusivamente per lo svolgimento di gare ufficiali o di campionato organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dall'Ente di Promozione Sportiva alle quali sono affiliate, compatibilmente con gli analoghi impegni delle Associazioni e Società Sportive locali.

## Art. 11

L'utilizzazione degli impianti, compatibilmente con le caratteristiche dei medesimi, potrà essere concessa ad Organizzazioni Sindacali, Politiche, di categoria, ad Associazioni non sportive, per lo svolgimento di manifestazioni e attività di carattere pubblico (spettacoli, convegni, congressi, mostre ecc.), regolarmente autorizzate.

In tal caso i richiedenti, almeno 10 giorni prima della data prevista, dovranno avanzare formale richiesta di utilizzazione, indirizzata al Sindaco.

Le richieste dovranno contenere:

- il programma dettagliato delle attività da svolgere;
- date e orari dell'utilizzazione richiesta;
- il nominativo del responsabile dell'Organizzazione o Associazione richiedente;
- le attrezzature e i materiali che eventualmente verranno depositate presso gli impianti;
- la dichiarazione della completa assunzione di qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi natura che potessero derivare a chiunque in dipendenza dell'attività svolta.

## Art. 12

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre l'utilizzazione diretta di tutti gli impianti sportivi, anche in deroga al presente regolamento, per lo svolgimento di manifestazioni da essa direttamente organizzate o patrocinate.

\ u.  
**Capo III°**

**Modalità di Utilizzazione**

Art. 13

Le autorizzazioni relative alle concessioni di cui al Capo II°, sono rilasciate dal responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale e sono trasmesse per iscritto agli interessati.

La comunicazione prevede altresì le modalità di pagamento, se dovuto, degli eventuali corrispettivi, alla cui determinazione provvederà con apposito atto la Giunta Comunale.

Le tariffe saranno differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo, e in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro.

Art. 14

Il Responsabile del competente settore dell'Amministrazione Comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- da attuazione a tutti gli obblighi sulla prevenzione e a tutto quanto contenuto nelle norme per la sicurezza degli impianti.
- vigila sul regolare utilizzo degli impianti sportivi e sulla effettuazione delle manutenzioni ordinarie, nonché alla pulizia dei terreni di gioco, degli spazi accessori e dei servizi igienici.

Art. 15

Sono a carico dei concessionari le manutenzioni ordinarie necessarie al buon funzionamento degli impianti stessi, nonché la pulizia dei terreni di gioco, spogliatoi, degli spazi accessori e dei servizi igienici, ivi compresi quelli riservati agli spettatori.

Art. 16

E' fatto obbligo al concessionario, prima di utilizzare gli impianti di segnalare per iscritto al Comune eventuali danni o guasti riscontrati o causati dal concessionario, pena la revoca della concessione e l'addebito degli stessi.

Art. 17

I concessionari, qualora ritengano utile per lo svolgimento della loro attività l'installazione di attrezzature mobili o fisse, dovranno richiederne preventivamente autorizzazione al Comune.

## **Capo IV°**

### **Concessione della gestione di Impianti**

#### **Art. 18**

Nell'intendimento di valorizzare le capacità gestionali, organizzative e imprenditoriali dell'associazionismo sportivo e giovanile, in considerazione della crescente difficoltà nella gestione diretta degli impianti e delle discipline ivi praticabili, l'Amministrazione Comunale può concedere la gestione di impianti sportivi o di strutture da destinare ad impianto sportivo.

#### **Art. 19**

La concessione in gestione è disposta, per un periodo minimo di anni 1 (uno) e massimo di anni 3 (tre) e dovrà essere completata da apposite convenzioni, il cui schema è deliberato dalla Giunta Comunale, le quali faranno esplicito riferimento al presente regolamento.

La gestione convenzionata può essere concessa ad Associazioni o società Sportive, preferibilmente aventi personalità giuridica, ovvero a Cooperative di servizi o Società giovanili.

Nella suddetta convenzione, dovrà essere espressamente indicato:

- 1) il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- 2) l'uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle scuole, secondo tempi e modi concordati fra le parti.

#### **Art.20**

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione Comunale, che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva.

Dovrà essere garantita una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali adolescenti, portatori di handicap e anziani, in sintonia con i principi ispiratori della L.R. n.17/99.

## Capo v°

### Divieti e Responsabilità

#### Art. 21

All'interno degli impianti sportivi è vietato l'esercizio di qualunque attività estranea alla pratica sportiva, ad eccezione di specifiche manifestazioni di interesse sociale e culturale, comunque pubbliche e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dall'uso degli impianti sportivi - e se del caso - di perseguire per le vie legali chiunque contravvenga alla presente disposizione, fatti comunque salvi i provvedimenti previsti in materia di pubblica sicurezza.

#### Art. 22

I concessionari assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possono derivare in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni di ogni genere negli impianti sportivi, esonerando il Comune da qualsiasi onere e responsabilità per i danni alle persone e alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti.

I concessionari, provvederanno altresì al personale di vigilanza durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento.

#### Art. 23

Durante le manifestazioni sportive è consentito ai concessionari installare spacci di bevande analcoliche e cibarie, a condizione che i titolari e gli addetti possiedano i requisiti e le autorizzazioni richiesti dalle norme vigenti, in particolare in materia igienico-sanitaria.

#### Art. 24

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o di non - procedere ad assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

- 1) morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
- 2) trasgressione alle norme del presente regolamento.
- 3) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti.
- 4) danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenze alle strutture degli impianti sportivi.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati questo per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.



In caso di rinuncia di spazi assegnati la Società e l'Ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In presenza di mancata comunicazione, alla Società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

#### Art. 25

E' fatto divieto al concessionario di cedere l'uso dell'Impianto ad altre associazioni e Società Sportive, Ente o privato cittadino. ' .

#### Art. 26

Chi utilizzasse in qualsiasi modo gli impianti sportivi comunali senza avere preventivamente richiesto e ottenuto i formali atti di concessione verrà assoggettato, senza pregiudizio di eventuali azioni in sede penale, ad una sanzione amministrativa commisurata alla gravità del fatto nella misura di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934, n. 383, come modificato dall'art. 9 L. 9.6.1947, n. 530 e dall'art. 3 L. 12.7.1961.

#### Art. 27

Chiunque ottenga la concessione per la gestione degli impianti, dovrà versare al Comune, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, da restituire a scadenza degli impegni contrattuali sull'uso degli stessi.

#### Art. 28

I gruppi sportivi scolastici e gli altri gruppi sportivi in genere di cui all'art. 5 punto "d", possono ottenere l'uso gratuito degli impianti per manifestazioni sportive gratuite. Essi saranno però direttamente responsabili per eventuali danni arrecati a cose o persone.